

**Statuto dell'Associazione sportiva dilettantistica
SOCIETÀ TRIESTINA CANOTTIERI ADRIA 1877
Trieste**

COSTITUZIONE SEDE SCOPI DURATA

Art. 1 È costituita con sede in Trieste, Pontile Istria n. 2, un'Associazione Sportiva Dilettantistica con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, con la denominazione di Società Triestina Canottieri Adria 1877 – A.S.D. L'Associazione è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, e persegue gli scopi indicati *sub art.* 2.

Art. 2 Scopo dell'Associazione è quello di promuovere e favorire, a carattere dilettantistico, lo sport del canottaggio, sia con finalità di educazione fisica e formazione morale, che con finalità agonistiche e di diporto, compresa l'attività didattica. L'Associazione promuove anche la diffusione e la pratica del canottaggio per disabili: Para Rowing e Special Olympics. L'Associazione promuove altresì a livello esclusivamente amatoriale gli altri sport nautici (canoa, motonautica, vela e pesca sportiva). L'Associazione promuove altresì in via sussidiaria manifestazioni a carattere culturale nel campo delle lettere e delle arti figurative.

Art. 3 L'Associazione ha durata illimitata e deve astenersi da qualsiasi attività di carattere politico o religioso. È in facoltà del Consiglio Direttivo deliberare nell'interesse sociale l'adesione dell'Associazione ad organismi federali, nazionali e regionali.

Art. 4 I colori sociali sono il bianco ed il blu marino. Il distintivo sociale è composto da una bandiera divisa da una croce rossa in quattro campi, di cui il superiore, vicino all'asta, di colore azzurro con alabarda bianca, e gli altri tre di colore bianco, di cui quello sottostante l'alabarda contenente la stella d'oro del CONI al merito sportivo. Il gagliardetto sociale è identico al distintivo, però di forma triangolare; l'uso del gagliardetto è riservato al Consiglio Direttivo. I remi delle imbarcazioni sociali hanno la pala a fondo bianco, terminante con un triangolo isoscele di colore blu marino, con la base poggiate su tutta l'estremità della pala.

SOCI

Art. 5 Possono essere ammessi a far parte della Società cittadini italiani e stranieri (purché in regola con le norme vigenti) di ambo i sessi. I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: onorari, ordinari, allievi.

Art. 6 Sono Soci onorari coloro che abbiano acquisito speciali benemeritenze nei confronti dell'Associazione. Essi sono nominati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale dei Soci. Tali Soci non versano obbligatoriamente tassa d'iscrizione e quota annuale, e godono degli stessi diritti dei Soci ordinari.

Art. 7 I Soci ordinari sono ammessi a far parte dell'Associazione con le norme stabilite dall'art. 10 del presente Statuto. Essi pagano una tassa d'iscrizione ed una quota annuale.

Art. 8 I Soci allievi sono ammessi a far parte dell'Associazione con le norme stabilite dall'art. 10 e pagano una tassa di iscrizione ed una quota annuale. Essi debbono avere età non inferiore a dieci anni e non superiore ai diciotto. Al compimento del diciottesimo anno di età acquistano automaticamente la qualifica di Soci ordinari e sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita per tale categoria. I Soci allievi godono di tutti i diritti spettanti ai Soci ordinari, ad eccezione di cui alle lettere a-b-c dell'art. 9.

Art. 9 I Soci ordinari hanno diritto di: a) partecipare alle Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie; b) votare a tali Assemblee; c) essere eletti a tutte le cariche sociali, purché Soci da almeno due anni; d)

frequentare la sede sociale, fare uso di imbarcazioni, impianti ed attrezzature sociali, fruire dei servizi offerti e partecipare a manifestazioni ed altre iniziative organizzate dalla Società.

Art. 10 I candidati a Soci ordinari o allievi devono presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo, firmata dal candidato e, qualora questi non abbia compiuto il diciottesimo anno, da chi ne esercita la potestà genitoriale. Circa la loro conoscenza, la domanda dovrà essere controfirmata da due Soci ordinari proponenti. L'ammissione del Socio viene ratificata dal Consiglio Direttivo, previa esposizione della domanda all'Albo sociale per quindici giorni, e senza che da parte dei Soci vi siano rilievi ritenuti validi dal Consiglio Direttivo stesso; le decisioni al riguardo del Consiglio Direttivo sono insindacabili. Il Consiglio Direttivo comunica altresì per iscritto al candidato Socio l'eventuale mancata ammissione, senza obbligo di motivazione.

Art. 11 L'ammontare della tassa d'iscrizione e della quota annuale dovuta dai Soci ordinari e allievi viene stabilita dall'Assemblea Generale Ordinaria. Il pagamento della tassa d'iscrizione e della quota annuale deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione a Socio. La quota annuale può, a richiesta del Socio, essere frazionata in quattro rate trimestrali anticipate. Il ritardo nel pagamento della tassa d'iscrizione e/o della quota annuale è causa automatica della perdita per il Socio dei diritti di cui all'art. 9/a, b e c, oltre alle sanzioni previste dall'art. 13/b del presente Statuto.

Art. 12 L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il Socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'Associazione, nonché alle deliberazioni delle Assemblee generali, del Consiglio Direttivo, ed infine alle normative della Federazione Italiana Canottaggio.

Art. 13 La qualifica di Socio si perde per:

a) dimissioni; queste devono essere presentate al Consiglio Direttivo per lettera, entro il 30 novembre di ogni anno; il Socio dimissionario è comunque tenuto al pagamento dei canoni e/o altre contribuzioni arretrate, nonché del canone relativo all'anno sociale in corso, salve eventuali deroghe da parte del Consiglio Direttivo;

b) radiazione; i Soci che siano in ritardo di oltre sei mesi nel pagamento di qualsiasi loro debito nei confronti dell'Associazione, debbono essere invitati dal Consiglio Direttivo, mediante lettera racc. A.R., ad effettuare il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi di legge, entro il termine massimo di un mese dal ricevimento di tale invito; in difetto di pagamento, il Consiglio Direttivo può disporre la loro radiazione per morosità;

c) espulsione; il Collegio dei Probiviri può disporre l'espulsione dall'Associazione del socio che comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione, e/o tenga una condotta non degna, e/o sia di ostacolo al buon andamento societario.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare Soci assenti, esonerandoli dal pagamento delle relative quote per un anno, quei Soci che, per causa di servizio militare volontario, di lavoro fuori sede, o per continuato soggiorno all'Estero o in altra città fuori provincia, fossero nell'impossibilità di frequentare la sede sociale. Nessun altro impedimento darà diritto ad essere dichiarato Socio assente. Il Consiglio Direttivo potrà concedere il rinnovo di questa facilitazione solo per un secondo anno. Il Consiglio Direttivo può dare ospitalità, autorizzando la frequentazione della sede sociale e lo svolgimento di attività sportiva per un periodo massimo di dodici mesi, a persone residenti fuori Provincia o all'Estero, temporaneamente domiciliati in Trieste per ragioni di studio o di lavoro. L'Ospite è tenuto a corrispondere in via anticipata esclusivamente una quota mensile di frequentazione, pari a quella corrisposta dai Soci ordinari. Il Socio con 40 anni di appartenenza effettiva ed ininterrotta all'Associazione può fruire, su sua richiesta, di una riduzione della quota annuale pari al 50%, e dopo 50 anni della sua totale esenzione.

Art. 15 A carico del Socio inadempiente alle norme dello Statuto e/o dei Regolamenti interni, o la cui condotta sia contraria all'onore ed al decoro dell'Associazione, e/o lesiva degli interessi societari, sono applicabili i seguenti provvedimenti disciplinari: 1) ammonizione verbale con diffida; 2) deplorazione scritta; 3) sanzione pecuniaria sino all'ammontare di metà della quota annuale; 4) sospensione temporanea; 5) espulsione. I provvedimenti *sub* 1), 2), 3) e 4) del presente articolo possono essere inflitti, secondo la gravità dell'infrazione, oltre che dal Collegio dei Probiviri, anche dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento *sub* 5 è di competenza esclusiva del Collegio dei Probiviri. Nei casi di particolare gravità, il Consiglio Direttivo con voto unanime può procedere alla sospensione cautelare del Socio, in attesa delle decisioni del Collegio dei Probiviri. Il Socio è responsabile dei danni arrecati al patrimonio sociale. Sull'*an debeatur* e sul *quantum* decide il Consiglio Direttivo, attenendosi, previa audizione del Socio, alle norme previste in materia dal Codice civile, Codice della Navigazione ed Usi nautici.

Art. 16 La qualità di Socio non è trasmissibile.

Art. 17 L'andamento generale dell'Associazione è regolato dalle Assemblee Generali e dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo anche per dare esecuzione ai deliberati assembleari.

PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 18 I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da: a) quote sociali determinate annualmente dall'Assemblea Generale; b) contributi di Enti, Fondazioni, Associazioni pubbliche e private; c) contributi volontari dei soci; d) donazioni, legati, eredità; e) residui attivi e/o accantonamenti di bilancio. Appar inventario, il patrimonio sociale è costituito da: a) beni immobili; b) parco natante; c) impianti e attrezzature fisse e/o mobili; d) trofei aggiudicati definitivamente in competizioni agonistiche; e) materiali ed attrezzi di lavoro; f) arredi e suppellettili. L'anno sociale si identifica con l'esercizio sociale, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale consuntivo e di quello preventivo per l'anno successivo, previo un esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio consuntivo è costituito da un rendiconto di cassa, nel quale le entrate e le uscite devono essere opportunamente classificate secondo criteri costanti nel tempo. Il bilancio consuntivo deve essere esposto all'Albo della sede sociale almeno 8 giorni prima della convocazione dell'Assemblea Generale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, anche in forme indirette, ma devono essere utilizzati ai soli fini dell'attività sportiva.

ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEE

Art. 19 Le Assemblee generali possono essere Ordinarie e Straordinarie. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i Soci in regola con le quote sociali. I Soci aventi diritto al voto hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura. Le deleghe ad un Socio non possono essere più di una.

Art. 20 L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 gennaio, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito ai Soci e affisso all'Albo sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Gruppi di almeno dieci Soci aventi diritto al voto possono chiedere al Consiglio Direttivo di portare all'ordine del giorno argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate da tutti i Soci richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria è

regolarmente costituita con qualsiasi numero di Soci aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta. L'Assemblea Generale Ordinaria deve provvedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, alla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri, alla nomina degli Scrutatori e a quant'altro rientri nell'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto. Per facilitare l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti e del Collegio dei probiviri, il Consiglio Direttivo in carica, nel mese anteriore all'Assemblea generale ordinaria, costituirà un comitato elettorale, composto da tre Soci ordinari, non aventi cariche sociali, il quale compilerà una lista di Soci ordinari eleggibili, specificando altresì per quale incarico. Non saranno ammesse altre liste, in contrasto con quelle predisposte dal Comitato elettorale. La votazione per le elezioni alle varie cariche avviene per scrutinio segreto, con schede tipo sulle quali il votante segna i nomi dei prescelti alle singole cariche. A Capocanottiere possono venir nominati soltanto quei Soci che sono già capibarca.

Art. 21 L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione e l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere comunicato ai Soci e affisso all'Albo sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto, con l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno. In tal caso, il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. L'Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con qualsiasi numero di Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 22 I Soci presenti all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, deliberano sulle modalità delle votazioni.

Art. 23 L'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario; se avvengono delle votazioni a scheda segreta elegge altresì due Scrutatori. Delle Assemblee deve stendere relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere, un Capocanottiere, un Economo, un Maestro di Casa e un Direttore Sportivo, tutti eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria con unica votazione. Il Consiglio Direttivo rimane eletto per un biennio. Il Presidente ed i Consiglieri, scaduto il loro mandato, sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio del loro mandato. I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono essere tesserati come Dirigenti presso altre Società affiliate alla Federazione Italiana Canottaggio.

Art. 25 Il Consiglio Direttivo dirige tutta la vita sportiva ed amministrativa dell'Associazione ed ha facoltà di affidare a singoli suoi membri o ad una persona anche estranea al Consiglio o ad apposite Commissioni di soci, particolari incarichi inerenti al miglior funzionamento dell'Associazione. Compito del Consiglio Direttivo è quello di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell'attività sociale (sportiva, ricreativa e culturale) e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà delegare ad uno o più membri scelti nel suo seno la gestione quotidiana degli affari sociali, affidando loro tutte o parte delle sue attribuzioni, sotto la sua responsabilità. Ha la facoltà di redigere i regolamenti interni che esso ritenga opportuni per il buon funzionamento dell'Associazione. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri. In assenza del Presidente e del Vice Presidente

presiede il Consiglio Direttivo il Consigliere più anziano d'età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, quello del Presidente è determinante. Ogni Socio ha diritto a rivolgere al Consiglio Direttivo tutte quelle proposte che crederà opportune per un miglior assetto societario, ed il Consiglio dovrà deliberare sopra le stesse e notificare al proponente le sue deliberazioni.

Art. 26 Il Presidente è il capo dell'Associazione e la rappresenta in ogni circostanza e ad ogni effetto di legge, impegnandola verso i terzi; solo in caso di impedimento temporaneo ne assume e disimpegna le funzioni il Vice-Presidente. Il Presidente, in ciò coadiuvato dagli altri membri del Consiglio Direttivo, sovrintende all'amministrazione dell'Associazione ed a tutta l'attività da questa svolta. I compiti e le mansioni degli altri membri del Consiglio Direttivo sono esplicitati nel Regolamento interno.

Art. 27 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta alla settimana, escluse le festività natalizie, pasquali e di ferragosto.

Art. 28 In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più membri del Consiglio Direttivo esso resta in carica regolarmente fino a che non viene a mancare la maggioranza. Nel caso in cui i Consiglieri assenti o dimissionari raggiungessero la maggioranza, o di dimissioni del Presidente, dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente.

REVISORI DEI CONTI

Art. 29 I Revisori dei conti, in numero di tre, vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica due anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo, ed hanno il compito di controllare la perfetta tenuta della contabilità e di tutti i libri sociali; redigono inoltre relazione al bilancio consuntivo che si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'elezione dei Revisori dei Conti non avviene nell'anno di nomina del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30 Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Al suo interno viene nominato un Presidente ed un Segretario. Il Collegio instaura ed istruisce, su richiesta del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci che violino le norme dello Statuto e/o dei Regolamenti interni, che commettano azioni disonorevoli, o che costituiscano un ostacolo al buon andamento societario. L'istruttoria viene esperita previa contestazione dei fatti all'incolpato, il quale potrà, prima della sua audizione, presentare memoria difensiva. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, deciderà sul merito della questione, con provvedimento motivato. Il Collegio, qualora all'esito del procedimento disciplinare riconosca la responsabilità del Socio, ne determinerà la sanzione, secondo quanto previsto dall'art. 15. Detta decisione sarà trasmessa dal Segretario del Collegio al Consiglio Direttivo, il quale la porterà a conoscenza dell'interessato e ne curerà l'esecuzione. Nelle more del giudizio il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il Socio *sub iudice*. L'elezione del Collegio dei Probiviri avviene in coincidenza con l'elezione dei Revisori dei Conti.

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Art. 31 Le modificazioni dello Statuto sociale possono venir proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei Soci ordinari. Le predette modificazioni verranno deliberate dall'Assemblea Straordinaria convocata a questo scopo, e saranno valide solo nel caso in cui siano presenti almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e se avranno ottenuto i voti favorevoli di due terzi dei presenti. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, convocata a questo preciso scopo con avviso all'Albo sociale e spedito ai Soci almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea stessa, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea che avrà deliberato lo scioglimento dell'Associazione delibererà anche circa la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, e nominerà i liquidatori. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio ai soli fini

sportivi.

VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32 L'Associazione, in quanto affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio, osserva e farà osservare ai propri iscritti il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui allo Statuto federale.

Art. 33 Una copia dello Statuto e dei Regolamenti interni dovrà essere sempre a disposizione dei soci e/o esposta all'Albo sociale. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto viene fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni, ed anche alla vigente normativa prevista per le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

VISTO: IL PRESIDENTE